

**REGOLAMENTO**

**PREVENZIONE PADANO VITA PER LA VITA**



**RISERVATA AGLI ASSOCIATI  
DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2026**

**Premessa**

Con l'intento di favorire la salute ed il benessere degli Associati, Padano Vita promuove la campagna spot di prevenzione permettendo il rimborso di parte della spesa sostenuta per esami di laboratorio e visite specialistiche di controllo in presenza di certificato medico che evidenzia lo scopo preventivo.

**ART. 1 – DESTINATARI DELLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE**

I rimborsi sanitari straordinari di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore degli Associati regolarmente iscritti a **Padano Vita Associazione Mutualistica di Assistenza**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

I familiari dei Soci sono esclusi dai rimborsi straordinari di cui al presente regolamento.

**ART. 2 - RIMBORSI SANITARI**

La *Mutua* rimborsa le spese sostenute dall'Associato nei limiti di seguito indicati per le prestazioni effettuate con scopo preventivo:

**TABELLA RIMBORSI SANITARI STRAORDINARI**

<b>PRESTAZIONI</b>	<b><u>RIMBORSI STRAORDINARI</u> Importo rimborsato</b>	<b><u>MASSIMALE</u> per il periodo 1/7 – 30/09/2026</b>
Visite mediche specialistiche (esclusi odontoiatri)	Importo della fattura fino ad un massimo di € 100,00	€ 100,00
Esami clinici di laboratorio, accertamenti diagnostici (esclusi odontoiatri)		

I rimborsi sanitari straordinari delle spese sostenute di cui alla tabella sopra riportata sono dovuti solo nel caso in cui le prestazioni siano eseguite in regime di libera professione (intramoenia).

I ticket inerenti alle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale non sono rimborsati.

I rimborsi straordinari sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali e nel limite massimo indicato nella tabella di cui al presente articolo.

**ART. 3 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA**

I rimborsi straordinari di cui al presente regolamento decorrono dal giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio, previa verifica del pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

**ART. 4 – DURATA DELLA COPERTURA**

La copertura ha durata dal **1 luglio al 30 settembre 2026**.

## **ART. 5 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE**

L'erogazione dei rimborsi straordinari previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione alla *Mutua* di apposito modulo “*Richiesta rimborsi straordinari per la prevenzione*” firmato dal beneficiario.

Il rimborso straordinario viene accreditato sul conto corrente bancario indicato dall'Associato della *Mutua* in fase di ammissione, salvo successiva comunicazione di avvenuta variazione del numero di conto corrente.

Il modulo deve pervenire alla *Mutua* **entro 30 giorni** dalla prestazione. Nessun rimborso spetterà all'Associato che presenterà il modulo trascorso tale termine.

Il modulo “*Richiesta rimborsi straordinari per la prevenzione*” dovrà essere accompagnato da:

- ✓ Fattura
- ✓ Certificato medico rilasciato, in alternativa, dal medico specialista o dal medico di base che attesti la finalità preventiva della prestazione.

Se dalla fattura si evince che si tratta di pacchetto prevenzione è possibile omettere l'invio del certificato medico.

L'Associato deve consentire eventuali verifiche sulla documentazione trasmessa in copia disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria eventualmente richiesta attinente la prestazione eseguita, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato.

## **ART. 6 – RIMBORSO DA ALTRI SOGGETTI**

La *Mutua*, in caso di presentazione da parte dell'Associato di documenti di spesa precedentemente rimborsati da altra cassa mutua, assicurazione o simile, rimborsa tali spese in base alla percentuale prevista dall'articolo di riferimento, fino alla concorrenza del 100% delle medesime tenuto conto di quanto già rimborsato, secondo le previsioni di legge.

L'Associato che abbia avanzato richieste di rimborso per le medesime spese nei confronti di terzi (assicurazioni o soggetti privati), avendo ottenuto ristoro, devono darne tempestiva comunicazione alla *Mutua* in modo da consentire alla stessa il rimborso delle spese sanitarie fino alla concorrenza del 100% della spesa tenuto conto di quanto già rimborsato.

Nel caso in cui la *Mutua* rimborsi la spesa sanitaria prima degli altri soggetti (assicurazioni o soggetti privati) nei confronti dei quali l'Associato vanta similari diritti di rimborso, è responsabilità dell'Associato di informare gli uffici liquidativi degli altri enti del rimborso ottenuto attraverso la *Mutua* sulla spesa sostenuta, non potendo in nessun caso la *Mutua* può essere chiamata a rifondere danni subiti dagli altri enti per la mancata o scorretta comunicazione dell'Associato con riferimento a tale rimborso.

## **ART. 7 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE**

L'Associato è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza dell'Associato.

---

**Regolamento in vigore dal 1 luglio al 30 settembre 2026**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2026**

**Padano Vita E.T.S. Associazione Mutualistica di Assistenza**

Via Dante, 213

26100, Cremona (CR)

C.F. 93064410199 - [www.padanovita.it](http://www.padanovita.it)  
sostenitore

email: [infosoci@padanovita.it](mailto:infosoci@padanovita.it) - tel. 0372 928235

Iscritta al Registro Nazionale del Terzo Settore al n.37954 del 6 luglio 2022

 **BCC CREDITO  
PADANO**  
GRUPPO BCC ICCREA